

Provvedimento

PS2820 - FOOT CENTER-ESAME E CURA DEL PIEDE

<i>tipo</i>	Chiusura istruttoria
<i>numero</i>	20324
<i>data</i>	23/09/2009

PUBBLICAZIONE

<i>Bollettino n.</i>	38/2009
----------------------	---------

▼ [Procedimento collegato \(esito\)](#)

▼ [Testo Provvedimento](#)

PS2820 - FOOT CENTER-ESAME E CURA DEL PIEDE

Provvedimento n. 20324

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 23 settembre 2009;

SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni;

VISTO il Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*", come modificato dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146 (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette*", adottato con delibera dell'Autorità del 15 novembre 2007, pubblicata nella G.U. n. 283 del 5 dicembre 2007, ed entrato in vigore il 6 dicembre 2007 (di seguito, Regolamento);

VISTA la comunicazione della società Foot Center S.r.l., pervenuta in data 24 marzo 2009, con la quale sono stati presentati impegni ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento;

VISTO il proprio provvedimento del 23 aprile 2009, con il quale è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, per la valutazione degli impegni proposti dal professionista, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del Regolamento;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LE PARTI

Segnalante:

Associazione Italiana Podologi (di seguito, anche AIP) in qualità di associazione segnalante.

Professionista:

Società Foot Center S.r.l., (di seguito, anche Foot Center), in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo.

La società Foot Center è attiva nel settore dell'attività diagnostica nel campo della podologia e biomeccanica ed ha realizzato, nell'anno 2007, un fatturato di circa 400.000 euro.

II. IL MESSAGGIO OGGETTO DI SEGNALAZIONE

1. In data 26 novembre 2008 l'Associazione Italiana Podologi ha segnalato il comportamento posto in essere dalla società Foot Center S.r.l., consistente nella diffusione di un messaggio pubblicitario, relativo alla promozione dell'attività svolta dalla medesima società, riguardante la promozione del servizio *"di esame e cura del piede"*, sul quotidiano *"il Tempo"* e sui giornali gratuiti *"24 minuti"* e *"City"*, rispettivamente, il 13 novembre 2008, il 12 novembre 2008 e il giorno 11 dicembre 2008.

2. Il messaggio oggetto di segnalazione riporta in una unica pagina le seguenti indicazioni: *"Articoli Sanitari; Plantari su misura; Calzature ortopediche predisposte; Pedicure curativa; Ricostruzione ungueale mani; Convenzione A.S.L.; Prenditi cura dei tuoi piedi affidandoti a Podologi esperti e qualificati. Il Podologo compie autonomamente, con o senza prescrizione medica: la diagnosi e il trattamento di tutte le patologie podaliche inerenti: ipercheratosi (calli), cheratosi, onicocriptosi (unghia incarnita), discheratosi metatarsali, lesioni conseguenti a metatarsalgie; l'utilizzo di strumentazioni diagnostiche quali: pedane baropodometriche e solette a sensori, videocamere, digitalcamere e podoskanner; la prescrizione, l'ideazione, la realizzazione e l'applicazione di ortesi finalizzate a trattare le affezioni biomeccaniche della deambulazione; ortesi plantari"*.

3. Secondo quanto segnalato, la presunta scorrettezza del suddetto messaggio promozionale deriva dalla circostanza che in esso sono contenute delle affermazioni non veritiere riguardo le caratteristiche dei servizi offerti, le reali competenze, le qualifiche aziendali e professionali della ditta e del personale operante presso la stessa. Più precisamente, la società non sarebbe stata in possesso dei titoli abilitanti all'esercizio delle professioni pubblicizzate e inoltre non avrebbe potuto svolgere contemporaneamente tali attività essendo alcune incompatibili tra loro.

4. In data 16 gennaio 2009 sono state richieste informazioni particolareggiate alla società Foot Center in merito alle affermazioni effettuate nella promozione oggetto di segnalazione ed al possesso dei titoli abilitanti all'esercizio delle professioni svolte presso il Foot Center. A tale richiesta la società ha risposto in data 26 gennaio 2009 presentando una documentazione non sufficiente ed incompleta.

III. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE: LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI

5. In data 3 marzo 2009, è stato comunicato l'avvio di un procedimento istruttorio alla società Foot Center e alla Associazione Italiana Podologi, avente ad oggetto il comportamento posto in essere dalla Foot Center illustrato al paragrafo II. In relazione a tale comportamento si è ipotizzato che avrebbe potuto integrare una pratica commerciale scorretta, ai sensi degli artt. 20, 21, 22 e 23 – in particolare comma 1, lettera d), – del Codice del Consumo, in quanto idoneo ad indurre in errore il consumatore medio sulle caratteristiche dei servizi offerti, sulle reali competenze e sulle qualifiche aziendali e professionali dell'esercizio commerciale.

6. A seguito del ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento, la società Foot Center ha inviato, in data 3 marzo 2009, una memoria dove ha illustrato le caratteristiche generali dell'attività svolta, fornendo altresì la documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei titoli abilitanti all'esercizio delle attività svolte presso il centro in questione. In particolare, secondo quanto riportato nella memoria, il Foot Center è un centro che svolge la propria attività in due distinti locali adiacenti, siti in Roma via Brenta n. 2, dei quali uno è adibito a laboratorio ortopedico, mentre l'altro è la sede legale ed è anche lo studio fisioterapeutico. Per l'esercizio dell'attività di "laboratorio ortopedico", la società è in possesso di regolare Nulla Osta Tecnico Sanitario, rilasciato dalla Azienda Unità Sanitaria Locale ROMA/A in data 4 aprile 2007, valido fino a quando le strutture, gli impianti, il ciclo lavorativo e la ragione sociale della società rimangono immutati.

7. E' stato poi rappresentato che l'esercizio commerciale è in possesso di una particolare Convenzione con la ASL, sottoscritta con la Regione Lazio, avente ad oggetto la fornitura di dispositivi medici, di cui al Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza **protesica** nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale. L'erogazione di dispositivi medici "su

misura" [di cui all'elenco 1 del Decreto Ministeriale del Ministero della Sanità n. 332 del 27 agosto 1999.] avviene esclusivamente su prescrizione del medico specialista, mentre la loro applicazione e fornitura avviene ad opera del Tecnico ortopedico in possesso del titolo abilitante.

8. Riguardo alla presenza di personale in possesso di titoli abilitanti all'esercizio dell'attività di laboratorio ortopedico, la Foot Center ha rappresentato che per la realizzazione di plantari su misura da anettere alle calzature si è avvalsa dell'opera professionale di un Consigliere socio in possesso di titolo di "Meccanico Ortopedico Ernista", equipollente al Diploma Universitario di Tecnico ortopedico ai sensi del Decreto Ministeriale del ministro della Sanità del 27 luglio 2000.

9. In ordine all'esercizio dell'attività strumentale di analisi del piede tramite baropodometri e/o podoscanner, è stato evidenziato che essa consiste in una normale attività complementare all'ordinaria attività di laboratorio ortopedico, così come specificato dal Decreto Ministeriale del Ministro della Sanità n. 665 del 14 settembre 1994 e successive modificazioni e integrazioni ed è esercitata dal Tecnico ortopedico e dal Meccanico ortopedico.

Il professionista ha altresì chiarito che l'ultima pubblicazione del messaggio risale all'11 dicembre 2008.

10. In data 24 marzo 2009, il professionista ha presentato degli impegni, ai sensi dell'articolo 8 del "Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette" al fine di far venire meno i profili sollevati dalla Direzione con la comunicazione di avvio del procedimento. In particolare, il professionista si impegna *"affinché gli eventuali e futuri messaggi pubblicitari, riguardino esclusivamente l'attività di "laboratorio ortopedico" e dei servizi complementari ad esso annessi (vendita di calzature ortopediche, ortesi plantari, ecc..) escludendo di fatto le attività quali pedicure, manicure, e ricostruzione ungueale, rientranti nell'attività di podologia e di Estetista. Si impegna altresì a far pubblicare a proprie spese tre messaggi pubblicitari, aventi come scopo quello di rettificare e smentire quanto affermato, in merito all'attività di Podologia e di estetista, nei tre messaggi pubblicitari oggetto del procedimento"*.

11. In data 7 aprile 2009 si è tenuta l'audizione dell'amministratore unico della società nel corso della quale ha ribadito che il centro Foot Center svolge un'attività di laboratorio tecnico-ortopedico ed eroga dispositivi medici su misura. In particolare, è stato sostenuto che tutta l'attività connessa alla realizzazione di tali prestazioni viene svolta avvalendosi dell'opera professionale di un soggetto, in possesso di titolo di "Meccanico Ortopedico ed Ernista", equipollente al Diploma universitario di Tecnico ortopedico. Il professionista ha precisato, inoltre, di essere regolarmente in possesso dell'autorizzazione della Regione Lazio per la fornitura delle citate prestazioni e che la struttura in esame è in possesso del nulla osta Tecnico-Sanitario all'esercizio dell'attività di "Laboratorio Ortopedico", nei locali siti in via Brenta n. 2, rilasciato dalla Azienda Unità sanitaria locale Roma A .

12. In merito alla diffusione del messaggio promozionale oggetto del presente procedimento, il professionista ha affermato che intendeva diversificare l'attività del punto vendita proponendo servizi ulteriori a quelli di ortopedia. Pertanto, il messaggio è stato diffuso al fine di avere informazioni circa l'interesse dei consumatori relativamente a tali nuovi servizi in una fase precedente all'effettuazione degli investimenti necessari per rendere la struttura idonea ad offrirli.

13. Più precisamente, avendo la possibilità di avvalersi della collaborazione di un Podologo in possesso della laurea in podologia conseguita il 23 ottobre 2007 presso l'Università degli Studi di "Tor Vergata" e di un estetista, in possesso di titolo adeguato per effettuare la ricostruzione ungueale, si voleva testare se esistesse una congrua domanda per tali servizi prima di procedere alla loro organizzazione definitiva all'interno del punto vendita. La potenziale riorganizzazione, infatti, avrebbe comportato elevati costi organizzativi in rapporto ai bilanci del punto vendita oltretutto la stipula di contratti con altri professionisti del settore. Poiché sono pervenute pochissime richieste in merito ai servizi proposti nei messaggi oggetto del presente procedimento, si è deciso di abbandonare il progetto. In sostanza, il professionista dichiara di aver pubblicizzato un servizio, mentre lo stava ancora predisponendo, al fine di avere, in maniera preventiva, la certezza della risposta positiva del mercato.

14. Successivamente, in data 4 maggio 2009, il professionista ha presentato una ulteriore memoria, nella quale ha ribadito di assumere l'impegno presentato in data 24 marzo 2009.

15. In data 11 maggio 2009 l'Autorità ha deliberato di prorogare il termine di conclusione del presente procedimento di sessanta giorni, fino al 29 settembre 2009, in considerazione della necessità di valutare gli impegni proposti.

16. In data 23 luglio 2009 è stata comunicata alle parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento.

IV. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

17. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa a mezzo stampa, in data 5 agosto 2009, è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo. In data 18 settembre 2009 è pervenuto il parere della suddetta Autorità.

V. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI

19. Gli impegni prospettati dalla società Foot Center nel corso dell'istruttoria, hanno ad oggetto la diffusione di messaggi pubblicitari, il cui contenuto riguardi l'attività effettivamente svolta ossia quella di "laboratorio ortopedico" e dei servizi complementari ad esso annessi (vendita di calzature ortopediche, ortesi plantari, ecc.). Inoltre la società si impegna a far pubblicare a proprie spese tre messaggi pubblicitari, aventi come scopo quello di rettificare e smentire quanto affermato nel precedente messaggio pubblicitario oggetto del presente procedimento. Al riguardo, si rileva che in considerazione della diffusione particolarmente limitata del messaggio – sia da un punto di vista temporale, sia con riguardo al circoscritto *target* di destinatari costituito da giornali aventi tiratura locale –, gli impegni proposti appaiono idonei ad eliminare integralmente i profili di ingannevolezza oggetto del procedimento. Al proposito, si osserva che la non riproposizione del messaggio oggetto di contestazione appare costituire, allo stato, una misura sufficiente a garantire la corretta informazione del professionista in merito ad attività non ancora iniziate, eliminando *in nuce* i profili di potenziale decettività del messaggio originariamente diffuso

RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati dalla società Foot Center S.r.l., nei termini sopra esposti, siano idonei a far venir meno i profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di istruttoria;

RITENUTO, inoltre, di disporre l'obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti della società Foot Center S.r.l.;

RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione;

DELIBERA

a) di rendere obbligatori gli impegni proposti in data 4 maggio 2009, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 8, comma 2, lettera a), del Regolamento, nei confronti della società Foot Center S.r.l., nei termini sopra descritti;

b) di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 8, comma 2, lettera a), del Regolamento;

c) che la società Foot Center S.r.l., entro sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera, informi l'Autorità delle modalità di attuazione degli impegni.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d'ufficio, laddove:

a) il professionista non dia attuazione agli impegni;

b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione;

c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalle parti che siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla

presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino

IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà